

## 12. In quali casi avviene la sospensione dell'assegno?

- **In caso di gravidanza e puerperio**, Ai sensi del D.M. 12 luglio 2007, **il rapporto di collaborazione è sospeso obbligatoriamente** nei termini indicati dagli articoli 16, 17 e 20 del D. Lgs. 151/2001. **Il rapporto di lavoro**, di conseguenza, **è prorogato** per effetto dell'obbligo di astensione per un massimo di 180 giorni;
- **In caso di assenze per malattia e infortunio superiori a 30 giorni in un anno**, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa della suddetta sospensione; non costituisce sospensione e, di conseguenza, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno. La sospensione del rapporto **non comporta una proroga** della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.  
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dallo stesso.
- **In caso di congedo parentale (astensione facoltativa)**: l'assegnista può fruire, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 788 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di un periodo di sospensione per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi (anche frazionati) entro il primo anno di vita del bambino. Anche questo tipo di sospensione **non comporta una proroga** della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.